PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2015 – 2017

Adottato con decreto presidenziale n. 281 in data 30.12.2015

1. PREMESSE

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il concetto di corruzione presente nella Legge 190/2012 comprende un'accezione più ampia rispetto a quella del codice penale. In sostanza il fenomeno si verifica ogni qualvolta si genera un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo Il, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge 190/2012 articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione alla corruzione su due livelli, a livello nazionale e decentrato. Gli obiettivi strategici perseguiti a livello nazionale sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Con tale provvedimento, lo Stato italiano ha individuato, inoltre, gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:
l'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ex CIVIT,** svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (att. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è l'approvazione del **Piano nazionale anticorruzione (PNA)** predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

la **Corte di conti,** che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

il **Comitato interministeriale**, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

la **Conferenza unificata** che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

il **Dipartimento della Funzione Pubblica,** che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

i **Prefetti** che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1 , comma 6, legge 190/2012);

La **SNA**, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);

le **pubbliche amministrazioni,** che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - . Piano nazionale anticorruzione (art. 1, comma legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione.**

gli **enti pubblici economici** e i soggetti di **diritto privato in controllo pubblico,** che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

La legge 190/2012 (art. I co. 8) ha fissato il termine generale per l'approvazione o aggiornamento del PTPC al 31 gennaio di ogni anno.

2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) - definizione

La Legge 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione alla corruzione. La legge prevede un intervento a due livelli: nazionale, attraverso l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione e a livello decentrato, *«ogni pubblica amministrazione adotta un piano triennale di prevenzione alla corruzione».*

In particolare la seconda sezione del Piano nazionale anticorruzione contiene le strategie di prevenzione a livello decentrato e contiene le direttive rivolte ad ogni amministrazione per l'applicazione delle misure di prevenzione, nonché definisce i contenuti minimi del Piano che deve essere adottato a livello decentrato.

Il PTPC (Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione) è un documento programmatico triennale con aggiornamenti e revisioni annuali entro il 31 gennaio di ciascun anno, adottato dall'organo di indirizzo politico della Provincia di Ascoli Piceno, il quale contiene le strategie di prevenzione alla corruzione individuando le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori. Le amministrazioni pubbliche a livello locale devono infatti, ai sensi della Legge 190/2012 e in base agli accordi intervenuti in Conferenza Stato regioni e Autonomie locali, porre in essere azioni e introdurre le misure che si

configurano come obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla Legge nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento. Il piano viene proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi dell'art. 1 comma 8 Legge 190 del 6 novembre 2012, e approvato – a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 56/2014 concernente il riordino delle Province - dal Presidente della Provincia con proprio decreto. Il Piano, inoltre, viene pubblicato entro il 31 gennaio sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

L'ANAC ha sottolineato alle Pubbliche Amministrazioni la necessità di integrare nel ciclo di gestione della Performance gli adempimenti per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione. Per garantire tale integrazione è necessario che nei Piani Performance vengano esplicitati obiettivi, indicatori e budget, relativi alla realizzazione delle attività presenti nel Piano di prevenzione della corruzione.

L'adozione del PTPC non comporterà per l'ente un aggravio di spesa in termini finanziari, se non per la formazione, ma la Corte dei Conti con diversi pareri delle sezioni regionali di controllo (sez. Liguria parere n.75/2013 - sez. Emilia Romagna deliberazione n.275/2013/PAR), ha stabilito che nella fattispecie non si applica il limite di spesa per la formazione di cui all'art.6 DL78/2010.

Le attività svolte in relazione alla predisposizione del Piano vengono rese note ai dipendenti attraverso la pubblicazione e nella sezione Amministrazione trasparente per il coinvolgimento degli stakeholders e come prevede il decreto Trasparenza (Dlgs 33/2013).

3. SOGGETTI COINVOLTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

I soggetti coinvolti nel PTPC sono il responsabile della prevenzione (paragr.4), i referenti di dirigenti, i dipendenti, gli altri collaboratori dell'ente, gli Organi di indirizzo politico, i portatori di interesse (stakeholders), l'Organismo Indipendente di Valutazione.

I **dirigenti** sono responsabili dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e assicurano l'osservanza delle stesse da parte dei dipendenti e collaboratori dell'ente, inoltre informano il Responsabile del Anticorruzione, partecipano ai processi di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione. Infine ai sensi dell'art.16 comma 1 lett.1*quater* D.lgs *165* del 2001 *"i dirigenti provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".*

I **dipendenti** osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito e i casi di conflitto di interesse, nei tempi e nei modi stabiliti dal Piano e dal Codice di Comportamento.

I **collaboratori** a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le norme contenute nel piano nonché il codice di comportamento.

L'**organo di indirizzo politico** designa il responsabile di prevenzione della corruzione e adotta il PTPC, nonché approva gli aggiornamenti annuali dello stesso.

I **portatori di interesse** danno suggerimenti nella stesura del Piano attraverso un canale a loro dedicato e vengono informati delle attività relative all'anticorruzione nelle giornate informative ad essi dedicate organizzate in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Utilizza i risultati inerenti l'attuazione del Piano ai fini della valutazione della Performance dei dirigenti responsabili dei servizi.

4. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

Il responsabile della prevenzione alla corruzione è nominato con decreto del Presidente e è individuato nel Segretario Generale. I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità riconducibili a situazioni eccezionali. La revoca dell'incarico, ai sensi dell'art.15, comma 3, del D.lgs 39/2013, deve essere espressamente e adeguatamente motivata e comunicata alla CIVIT (AN.A.C.), la quale entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame del provvedimento di revoca qualora ritenga che la stessa sia collegata alle attività svolte come responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

I compiti del responsabile sono quelli previsti dalla L.190/2012, art. 1 comma 10, (definiti nella Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) e quelli attribuitigli dal Dlgs 39/2013, e in particolare:

- conduce attività di vigilanza e monitoraggio del piano triennale, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA, anche ai fini della relazione ivi prevista, da predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 Legge 190/2012;
- coordina i diversi soggetti coinvolti nel piano per l'attuazione delle misure.
- Per ognuno degli ambiti, gli indicatori utilizzati ai fini della vigilanza e monitoraggio saranno incrementati nel corso del triennio di validità del piano, cominciando nel primo anno di applicazione, da quelli che saranno ritenuti prioritari dal RAC, sentito l'OIV.
- Il monitoraggio è effettuato nei confronti dei dirigenti.
- Nell'attività di monitoraggio e vigilanza il responsabile potrà utilizzare strumenti informatici, anche per assicurarne la tracciabilità e potrà procedere con modalità campionarie.
- Il responsabile ha diritto, al termine del rapporto di lavoro, di ottenere dall'amministrazione su supporto informatico copia di tutta l'attività di monitoraggio espletata.

Inoltre il Responsabile, nell'esercizio delle proprie funzioni, può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni della Provincia: può consultare documenti, accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, verificare l'operato degli uffici, nonché effettuare interviste alle persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a rischio, compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli utenti;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente e, laddove necessario, agli Amministratori;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a collaboratori e consulenti esterni ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo di indirizzo politico le necessarie misure da adottare;
- verificare periodicamente l'efficace attuazione ed il rispetto del Piano;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di indirizzo politico;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Dirigenti dei singoli servizi dell'Ente, le tipologie dei destinatari del Piano in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Provincia.

Il responsabile anticorruzione redige entro il 15 dicembre di ogni anno una Relazione, che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPC. Il documento deve contenere dati riguardanti: gestione del rischio, formazione in tema di corruzione, codice di comportamento, ulteriori iniziative riguardanti la prevenzione ed eventuali sanzioni. La relazione deve essere inviata all'organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web dell'ente.

5 AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In funzione della situazione specifica della Provincia di Ascoli Piceno e con riferimento alle quattro aree di rischio comuni e obbligatorie previste dal PNA, il rischio è stato analizzato secondo due dimensioni:

- **la probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;

- **l'impatto dell'accadimento,** cioè la stima dell'entità del danno economico o di immagine connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi relativamente ad un dato processo;

A tal fine ci è avvalsi, come punto di partenza, degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, riportati nell'Allegato 5 del PNA.

Si è proceduto poi con un accorpamento dei valori, per semplificare le operazioni di identificazione dell'indice di rischio, descritto in dettaglio nella tabella che segue:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**
0 = nessuna probabilità **1 =improbabile** **BASSA (1)**	**0 = nessun impatto** **1 = marginale** **BASSO (1)**
2 = poco probabile **3 = probabile** **MEDIA (2)**	**2 = minore** **3 = soglia** **MEDIO (2)**
4 = molto probabile **5 = altamente probabile** **ALTA (3)**	**4 = serio** **5 = superiore** **ALTO (3)**

Le due variabili relative alla probabilità di accadimento e all'impatto del rischio, sono state convenzionalmente abbinate ad una scala quantitativa numerica, articolata su tre valori:

- **3 = Alto, 2 = Medio, 1 = Basso**

Il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto, sono stati infine moltiplicati, per determinare **l'indice di rischio** connesso a ciascun processo analizzato:
(valore frequenza x valore impatto = indice di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 1 (**minima criticità di rischio)** e **9 (massima criticità di rischio).**
L'analisi ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato.
Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare gli esiti dell'attività di ponderazione, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi, per ciascun processo, come di seguito indicato.
Son stati considerati:

- **Molto critici** tutti i processi con indice di rischio uguale a 9;
- **Critici** i processi con indice di rischio uguale a 6;
- **Mediamente critici** i processi con indice di rischio compreso tra 3 e 4 inclusi;
- **Poco critici** i processi con indice di rischio inferiore a 3.

Più è alto l'indice di rischio, più è critico dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza, come risulta dalla seguente tabella:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	PROBABILITA' DEL RISCHIO	IMPATTO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
Acquisizione e	Reclutamento	3	3	9
	Progressioni di carriera	2	3	6

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	PROBABILITA' DEL RISCHIO	IMPATTO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
progressione del personale	**Conferimento di incarichi di collaborazione/Consulenza**	**3**	**3**	**9**
Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	**3**	**3**	**9**
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
	Requisiti di qualificazione			
	Requisiti di aggiudicazione			
	Valutazione delle offerte			
	Verifica dell'eventuale anomalia offerte			
	Procedure negoziate			
	Affidamenti diretti			
	Revoca del bando			
	Redazione del cronoprogramma			
	Varianti in corso di esecuzione			
	Subappalto			
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato per il destinatario	**Provvedimenti di tipo autorizzatorio** (*incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire*)	**2**	**2**	**4**
	Provvedimenti di tipo concessorio *(incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)*	**2**	**2**	**4**
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**	**2**	**2**	**4**

Completata la ponderazione dei rischi, è stato redatto il programma di trattamento per il contrasto di tali rischi, secondo i seguenti criteri:

- Applicazione in relazione a tutti i processi mappati nel presente PTPC delle misure di prevenzione obbligatorie, descritte nelle tavole allegate al PNA;
- Individuazione ed applicazione di misure di prevenzione trasversali rispetto a tutti i processi mappati nel PTPC;
- Individuazione ed applicazione di misure di prevenzione ulteriori e specifiche, per rafforzare la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità.

6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

E' stata recepita la prescrizione del PNA in merito alla previsione nel PTPC di misure di prevenzione obbligatorie, di misure di prevenzione trasversali e di misure di prevenzione ulteriori, individuate al fine di un efficace trattamento e contrasto del rischio corruttivo.

Il Piano prevede l'indicazione delle misure volte a neutralizzare o ridurre il livello di rischio di corruzione. Le misure consistono in una serie di attività, adempimenti e strumenti posti in essere dall'Amministrazione per eliminare o mitigare il rischio di corruzione legato all'esercizio dell'attività amministrativa.

Le misure sono obbligatorie quando l'applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le restanti vengono classificate come misure ulteriori.

Per le misure obbligatorie il Piano prevede il termine entro cui sono adottate, qualora la legge lasci margini di discrezionalità; per quelle ulteriori, invece, devono essere valutati i costi, l'impatto sull'organizzazione e il grado di efficacia. Le misure ulteriori previste dal presente Piano non incidono sulla spesa dell'ente e sono calibrate sull'entità dell'organizzazione; gli adempimenti previsti dal Piano non graveranno sull'efficienza dell'attività amministrativa dell'ente, si tratta per lo più di un rafforzamento e miglioramento delle misure già esistenti lette nell'ottica di prevenire casi di corruzione.

Inoltre gli strumenti. già previsti presso l'Amministrazione finalizzati alla prevenzione dell'illegalità, come le ispezioni (sopralluoghi), i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza debbono essere valorizzati, coordinati rispetto alle nuove misure previste dalla Legge e dal PNA.

6.1 Trasparenza

Tale misura consiste nell'adozione del Piano triennale per Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015-2017. Il PTTI, pur essendo un documento autonomo, è parte integrante e sostanziale, quale **allegato 1** , del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.lgs 33/2013), per effetto del rinvio dinamico nel Piano stesso, in quanto la trasparenza è la prima e fondamentale misura obbligatoria per il contrasto alla corruzione. Le misure da attuare ai fini dell'anticorruzione consistono nella pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. Si rimanda al PTTI 2015-2017 per le modalità di attuazione dello stesso nonché la definizione dei soggetti coinvolti e dei responsabili.

6.2 Codice di Comportamento

La misura consiste nell'applicazione del Codice di Comportamento, adottato dall'ente con Delibera di Giunta provinciale n.212 del 27 dicembre 2013, che recepisce e integra il Codice adottato dal Governo (DPR 62/2013), e persegue le seguenti finalità:

- assicurare la qualità dei servizi;
- prevenire fenomeni di corruzione;
- rispetto di doveri costituzionali di diligenza lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 212 del 27.12.2013 è parte integrante e sostanziale del PTPC 2015-2017 e ne costituisce l'**allegato 2**.

L'attuazione del Codice comporta una serie di attività quali:

- adeguamento atti di incarico e contratti alle previsioni del Codice;
- formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
- verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari(UPD);
- aggiornamento delle competenze dell'UPD alle previsioni del Codice;
- monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice.

I tempi e le modalità di attuazione del Codice sono definite nel Codice stesso e, nell'eventualità, attraverso Circolari esplicative del Segretario Generale.

6.3 Rotazione del personale

La misura è volta a ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione e utenti con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Consiste nell'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione di procedure in determinate aree considerate a più elevato rischio di corruzione.
Nel corso del 2015 la misura viene applicata prioritariamente agli incarichi dirigenziali. In applicazione delle disposizioni previste dall'art. 16 comma 1 -lett.1-quater del Decreto legislativo 165 del 2001, la rotazione dei dipendenti avviene ogni qualvolta si verifichi l'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Il Responsabile dell'anticorruzione nel corso dei tre anni di durata del Piano valuterà l'opportunità di individuare criteri di rotazione del personale,compresi i funzionari incaricati di Posizione Organizzativa, informando le rappresentanze sindacali, con riferimento ai soggetti che svolgono attività ad alto rischio di corruzione, garantendo comunque l'efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'affiancamento e la formazione di nuove figure.

6.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La misura consiste nell'applicazione dell'art.6 bis, L.241/1990 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Delibera di Giunta n. 212 del 27/12/2013, nell' adeguamento delle procedure di adozione di atti e provvedimenti e formazione/informazione ai dipendenti e collaboratori dell'ente. Agli articoli 4 e 5 del Codice di comportamento e articolo 7 dello stesso vengono disciplinati la comunicazione in caso di conflitto di interesse e l'obbligo di astensione dei dipendenti. L'attuazione della misura avviene con le modalità previste nel Codice di comportamento e definite dal Segretario Generale, responsabile dell'anticorruzione. La normativa in caso di conflitto di interesse va applicata anche a tutti i collaboratori o consulenti di ogni tipo, o titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico.

6.5 Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

La misura consiste nella attuazione delle modifiche apportate dalla Legge 190/2012 (Anticorruzione) all'art.53 del Dlgs 165/2001 e art. 1 comma 58 bis L662/1996.

Il PNA prevede che l'ente debba adottare l'atto contenente criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 comma 5, Dlgs 165/2001.

La Provincia di Ascoli Piceno provvederà ad adeguare entro dicembre 2015 il Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell'ente .

6.6 Conferimento di incarichi in caso di particolari attività o incarichi precedenti *(pantouflage – revolving doors)*

La misura consiste nel verificare eventuali cause ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico amministrativo intende conferire incarico dirigenziale e altri incarichi previsti dai Capi III e IV del Dlgs 39/2013. I Capi III e IV del decreto prevedono, in particolare, ipotesi di inconferibilità per due situazioni: incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.4**6** del D.P.R.445/2000 e dell'art.20 del D.lgs 39/2013. La dichiarazione deve essere presentata all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente entro il 31 gennaio, attestando l'insussistenza di una delle cause ostative di incompatibilità previste agli artt.4 comma 1 *lett.a e b* e art.7 del Decreto legislativo 39/2013.

I modelli per l'autocertificazione verranno resi disponibili sul sito dell'ente.

Verranno effettuate verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Qualora le condizioni di inconferibilità dell'incarico si presentassero nel corso del rapporto e il responsabile della prevenzione alla corruzione ne venga a conoscenza, lo stesso è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che dovrà essere rimosso dall'incarico. L'applicazione della misura è a regime.

6.7 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

La misura consiste nel verificare la sussistenza, nei confronti di titolari di incarichi previsti ai Capi V art. 9 e VI artt.11, 12 e 13, del D.lgs 39/2013 di situazioni di incompatibilità previste agli stessi Capi.

Ai sensi dell'art.20 del Dlgs 39/2013 la verifica è effettuata:

- al momento del conferimento dell'incarico;
- annualmente durante il rapporto.

Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità ha l'obbligo di rinunciare ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili, entro 15 giorni dal conferimento pena la decadenza (art.1 decreto legislativo 39/2013). La situazione di incompatibilità qualora si verifichi prima del conferimento del rapporto deve essere immediatamente rimossa.

Qualora nel corso del rapporto il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di cause di incompatibilità, lo stesso è tenuto a contestare all'interessato tale situazione e a chiedere la rimozione della causa ostativa entro 15 giorni.

La misura ha applicazione immediata e si realizza con l'acquisizione da parte dell'ente di una autocertificazione ai sensi dell'art.4**6** del DPR445/2000, da parte dei soggetti interessati al conferimento degli incarichi di cui ai Capi V e VI del Decreto lgs 39/2013; le autocertificazioni sono sottoposte a controlli a campione sulla veridicità dei dati, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione..

6.8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro *(pantouflage –revolving doors)*

La Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo comma 16 ter all'art.53 del D.lgs 165/2001 che prevede una limitazione della libertà negoziale per un periodo di tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, del dipendente che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare tali soggetti non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con la Pubblica Amministrazione che sono il risultato dei poteri esercitati dall'ex dipendente.

La norma si riferisce ai soli soggetti che per i poteri conferiti dall'amministrazione hanno potuto incidere sulla decisione oggetto dell'atto e che pertanto hanno avuto potere negoziale e decisionale.

Il nuovo art. 53 prevede il divieto per i soggetti privati che hanno concluso contratti o incarichi professionali con ex dipendenti delle P.A. per i quali ricorrano le situazioni di *pantauflage* previste dallo stesso articolo, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi.

La norma opera come requisito soggettivo alla partecipazione a procedure di affidamento.

La misura viene attuata attraverso la richiesta nei bandi di gara di autocertificazione del soggetto privato di non avere contratto o conferito incarichi di lavoro subordinato o autonomo a soggetti ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che avevano potere negoziale o provvedimentale nei confronti del soggetto privato interessato, pena l'esclusione dalla gara per incapacità a contrattare.

6.9 Partecipazione a commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

La misura consiste nell'applicazione dell'art. 35 bis introdotto nel D.lgs 165/2001 **e** dell'art.3 del D.lgs 39/2013, in materia di partecipazione a commissioni e conferimento di incarichi in caso di condanna penale.

Ai sensi dell'art.35 bis del D.1gs165 del 2001, le Pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire i seguenti incarichi:

- affidamento incarico in commissioni per l'accesso a pubblico impiego;
- assegnazione a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie acquisizione di beni e servizi, e forniture concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
- componenti di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi, per la concessione o erogazione di sussidi, contributi ausili finanziari.

Inoltre il decreto legislativo 39 del 2013 all'art.3, *comma 1 lettere* da *a* a *e,* prevede ulteriori incarichi che non possono essere attribuiti a coloro che sono stati condannati per uno dei reati di cui al capo I del titolo Il del secondo libro del Codice penale.

I dirigenti responsabili dei Servizi qualvolta si richieda la formazione di una commissione o vi sia il conferimento di incarichi di cui all'art.35 bis del D. lgs 165/2001 e art. 3 del Decreto legislativo 39 del 2013, sono obbligati a richiedere preventivamente ai soggetti interessati, una dichiarazione sostitutiva ai sensi art.46 del DPR 445 del 2000 e dell'art.20 del Dlgs 39/2013, nella quale venga dichiarata l'assenza di condanna penale per reati contro le P.A. L'applicazione della misura è a regime. Il Responsabile della prevenzione può con cadenza semestrale richiedere ai Settori tali autocertificazioni e procedere al controllo a campione per la verifica della veridicità.

6.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito *(whistleblower)*

L'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 introduce una forma di tutela nei confronti del soggetto che segnala l'illecito:

- tutela dell'anonimato attraverso l'introduzione di obblighi di riservatezza;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower;*
- previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

Nel corso del triennio verranno definiti i criteri, modalità e canali con le quali attuare tale misura, in particolare garantire l'anonimato.

Inoltre nel triennio verrà promossa un'attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione del personale su diritti e obblighi di divulgazione di azioni illecite.

Gli illeciti potranno essere segnalati al RPC, attraverso l'apposita casella di posta elettronica dedicata anticorruzione@provincia.ap.it . Il RPC sulla base delle segnalazione deciderà come procedere alla verifica del fenomeno corruttivo.

La misura potrà essere ampliata e migliorata, anche ove possibile con la cooperazione di altri amministrazioni, es. Prefettura.

6.11 Formazione

La misura consiste nell'attuare la formazione del personale dipendente sui temi dell'anticorruzione, la trasparenza, il Codice di comportamento e le altre novità in materia di conflitto di interesse e incompatibilità nel conferimento di incarichi.

Le pubbliche amministrazioni devono attuare specifici percorsi di carattere generale, rivolti a tutti i dipendenti, riguardanti l'aggiornamento delle competenze e tematiche dell'etica e della legalità, e percorsi di carattere specifico rivolto ai responsabili della prevenzione ai referenti, a tutti i soggetti operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano. Tale percorso specifico riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per prevenire il rischio di corruzione.

Per l'attuazione della misura il Piano anticorruzione deve coordinarsi con il Piano di formazione, che avrà il compito di prevedere oltre ad una formazione specifica, le procedure per formare i dipendenti che lavorano nelle aree definite dal presente Piano a più elevato rischio di corruzione, nonché definire i criteri di selezione del personale da formare per realizzare percorsi formativi differenziati. La misura va attuata nel triennio attraverso un'attività programmata e nelle modalità definite nel Piano di formazione dell'ente. Si demanda al Responsabile della prevenzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti, i dipendenti cui fare formazione specifica sul tema della corruzione.

Il Responsabile inoltre definisce con i dirigenti le tematiche oggetto di formazione. In particolare i dipendenti che operano in aree a livello elevato di corruzione dovranno partecipare almeno una volta l'anno a corsi di formazione di almeno di sei ore.

6.12 Patti di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della 1. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
Tale misura, già prevista nel precedente PTPC, verrà attuata nel corso del triennio di validità del presente Piano.

6.13 Monitoraggio tempi dei procedimenti

La Legge 190 del 2012 all'art. 1 comma 9 lett d, prevede per le P.A. il monitoraggio dei tempi dei procedimenti, per verificare il rispetto da parte dell'amministrazione dei tempi previsti per legge per la conclusione del procedimento.

Tale misura verrà attuata attraverso il monitoraggio semestrale da parte dei dirigenti per i rispettivi settori e l'invio al Responsabile della prevenzione della corruzione di report periodici nei quali vengono evidenziati i procedimenti per cui non sono stati rispettati i termini e la percentuale degli stessi sul totale dei procedimenti. I dati relativi ai termini del procedimento verranno inoltre pubblicati nel sito dell'ente.

6.14 Misure ulteriori

I dirigenti dell'Ente, con il coordinamento e il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, hanno inserito nel Registro dei rischi altre misure da attuare nei termini previsti nel Piano, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie previste per legge. L'attuazione e la verifica di tali misure è in capo ai dirigenti e al Responsabile della prevenzione che effettua la verifica attraverso il monitoraggio semestrale.

Aree di rischio mappate nel PTPC	**Misure di prevenzione obbligatorie**	Attuazione misura 2015	Attuazione misura 2016	Attuazione misura 2017
Tutte le aree di rischio	• Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza D.Lgs 33/2013 e L. 190/2012	X	X	X
	• Pubblicità e applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti	X	X	X
	• Rotazione del personale dirigenziale	X	X	X
	• Rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		X	X
	• Adozione Regolamento per incarichi extraistituzionali del personale dipendente	X		
	• Programma di formazione del personale sui temi della legalità dell'azione amministrativa e della prevenzione della corruzione	X	X	X
	• Coinvolgimento degli organi di indirizzo nel processo di formazione del PTPC		X	X
	• Attivazione canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	X		
	• Recepimento Linee guida ANAC (determinazione n. 6 del 28.4.2015) in materia di tutela del dipendente che segnala gli illeciti		X	X
	• Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle aree a rischio corruzione		X	X
	• Monitoraggio sostenibilità misure obbligatorie e ulteriori	X	X	X
	• Mappatura dei processi di tutte le aree di attività	X	X	X
	• Informatizzazione flussi di dati verso sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale		X	X
	• Monitoraggio pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente	X	X	X
	• Adozione misure per verifiche veridicità dichiarazioni inconferibilità D.Lgs. 39/2013 e incompatibilità D.Lgs 39/2013		X	X

	• Adozione procedura per rilascio autorizzazioni allo svolgimento di incarichi; • Adeguamento atti di incarico e contratti al D.P.R. 62/2013 e al Codice di comportamento; • Misure per la verifica del rispetto divieti art. 35bis D.Lgs. 165/2001		X X X	X X X
Area di rischio affidamento di lavori servizi e forniture	• Mappatura delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti • Accessibilità on line della documentazione di gara • Preventiva pubblicazione on line del calendario delle sedute di gara • Controllo delle dichiarazioni dei componenti delle commissioni di gara • Adozione di protocolli di legalità e patti di integrità • Redazione e applicazione Codice Etico per affidamento e esecuzione appalti	X X X	X X X X X X	X X X X X X
Aree di rischio mappate nel PTPC	**Misure di prevenzione trasversali**	Attuazione misura 2015	Attuazione misura 2016	Attuazione misura 2017
Tutte le aree di rischio	• Standardizzazione processi e procedimenti • Garanzia del diritto di accesso alle informazioni relative a procedimenti e provvedimenti amministrativi, alle informazioni relative all'organizzazione e all'attività provinciale • Controllo e monitoraggio sul rispetto normative, regolamenti e procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività della Provincia • raccordo tra gli applicativi informatici dell'ente ai fini della mappatura e del monitoraggio dei processi • verifica della corretta applicazione del PTPC da parte dei dirigenti	 X X X	X X X X	X X X X
Aree di rischio mappate nel PTPC	**Misure di prevenzione ulteriori**	Attuazione misura 2015	Attuazione misura 2016	Attuazione misura 2017

Tutte le aree di rischio	• Predisposizione di provvedimenti-tipo per tipologia di atto		X	X
	• Regolamento controllo società partecipate/controllate	X		
	• Controllo successivo di regolarità amministrativa – Piano operativo dei controlli interni	X	X	X
	• Attuazione Programma Trasparenza	X	X	X
	• Attivazione Ufficio procedimenti disciplinari	X		
	• Applicazione art. 11, c. 4 Codice disciplinare dei dipendenti – Disposizioni particolari per i Dirigenti	X	X	X
	• Digitalizzazione del processo di redazione degli atti amministrativi dell'Ente		X	X
	• Individuazione automatica della destinazione di pubblicazione della totalità degli atti amministrativi sulla relativa sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"		X	X
	• Integrazione del regolamento sui controlli interni con l'aggiunta della sezione relativa alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni in materia di contratti e appalti		X	
	• Implementazione delle sezioni "Aree Tematiche" del sito istituzionale ai fini di migliorare l'accessibilità alle informazioni		X	X
	• Relazione periodica dei Dirigenti sull'attuazione del PTPC anche ai fini della valutazione del raggiungimento dei risultati	X	X	X

7. MONITORAGGIO

Nella individuazione delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi della normativa anticorruzione, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e strumenti di controllo sulle attività sensibili.

Il Piano, ferma restando la sua finalità peculiare prevista dalla Legge, si è inserito quindi nel più ampio sistema di controllo interno già in essere, costituito sulla base del sistema normativo preesistente, implementando i presidi già esistenti e introducendo ulteriori strumenti di verifica gestionale.

Semestralmente sulla base dei criteri definiti annualmente dal responsabile della prevenzione della corruzione verranno effettuati dei controlli a campione sull'applicazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal piano. I controlli potranno anche essere collegati a eventuali segnalazioni di illecito che provengono dall'interno o dall'esterno. L'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari.

8. SANZIONI

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalle singole amministrazioni e trasfuse nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e dirigenti .
Il comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/20 12 configura una responsabilità dirigenziale in caso di mancata predisposizione del PTPC da parte del Responsabile anticorruzione e di mancata adozione delle misure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Inoltre il comma 12 del medesimo articolo prevede una più generale forma di responsabilità dirigenziale disciplinare e amministrativa nei confronti del responsabile della prevenzione, che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma (predisposto il piano, osservato le prescrizioni e vigilato sul funzionamento del Piano).

9. AZIONI PROGRAMMATICHE

Il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione parte dall'applicazione di ciò che la Legge rende obbligatorio sia nella scelta dei processi da mappare sia nella individuazione delle misure di prevenzione da attuare. Inoltre vengono valutati gli strumenti a disposizione dell'ente e la loro efficacia a ridurre il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi nell'attività amministrativa; nonché la necessità di migliorare tali strumenti e/o standardizzarli per tutti i processi dell'organizzazione ove compatibili.

Nel primo anno di validità del presente Piano viene approfondito il contesto in cui l'Ente opera, alla luce della normativa sulla prevenzione alla corruzione, focalizzando l'attenzione sulla trasparenza e sulla formazione del personale. Negli anni successivi le misure di prevenzione vengono implementate sulla base dei risultati del monitoraggio semestrale e delle eventuali segnalazioni di criticità riscontrate nell'attuazione della normativa di cui alla Legge 190/2012.
Potranno inoltre essere processati altri procedimenti che i dirigenti ritengono soggetti al rischio di corruzione, anche qualora questo sia basso. Infine verrà approfondita l'analisi del rischio al fine di introdurre ulteriori misure oltre a quelle obbligatorie per legge, con l'obiettivo di rendere l'attività dell'Ente imparziale e libera da fenomeni corruttivi.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Piano sostituisce il PTPC 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2 del 30.01.2014, i cui contenuti sono confermati o limitatamente sviluppati nel presente PTPC 2015-2017 nelle more della definizione del processo di riordino istituzionale delle Province, ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. 13/2015. Il PTCP 2016/2018 si svilupperà in relazione alla nuova configurazione della Provincia quale ente territoriale di area vasta e alle funzioni fondamentali ad essa attribuite dalla L. n. 56/2014.
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 comprende quale parti integranti e sostanziali, per costituire un documento unitario, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-17 (allegato 1) e il Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 212 del 27.12.2013 (allegato 2).